Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 15 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. **1407**.

Costituzione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.
Disposizioni generali.

Art. 1.

A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX è costituito, in Roma, con sede presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, un ente di diritto pubblico, dotato di propria personalità giuridica, con la denominazione « Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici ».

Art. 2.

L'Istituto provvede:

a) all'amministrazione della Cassa mutua cauzioni per le cauzioni dei ricevitori e gerenti postali e telegrafici;

b) all'amministrazione delle cauzioni delle agenzie postali e telegrafiche;

c) al trattamento di quiescenza ai ricevitori postali e telegrafici;

d) all'indennità di licenziamento ai supplenti e ai gerenti delle ricevitorie postali e telegrafiche;

e) al trattamento di quiescenza al personale ausiliario, con contratto a termine, dell'Amministrazione postale e telegrafica;

f) all'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina per i valori di proprietà dell'Amministrazione postale e telegrafica nelle ricevitorie postali, presso gli agenti rurali, gli accollatari e procaccia;

g) alla gestione dei fondi di riposo e di decesso;

h) all'assicurazione dei pacchi e delle raccomandate;

i) all'eventuale esercizio di scuole professionali allo scopo di formare gli impiegati e tecnici per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

l) alla eventuale gestione case postelegrafonici, e ad altre forme di attività deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per le finanze.

Per le gestioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sarà tenuto un bilancio unico, separato da quello delle gestioni di cui alle successive lettere.

Le spese generali d'amministrazione sono ripartite fra i due bilanci in proporzione delle rispettive entrate annuali.

Art. 3.

L'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato agli effetti di tutte le imposte e tasse, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.

Esso inoltre gode della esenzione delle tasse postali e telegrafiche di ogni specie, anche per quanto concerne i conti correnti ed il servizio delle riscossioni, ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Istituto ed i documenti che le corredano sono esenti da tasse di bollo.

Art. 4.

I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.

Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, l'Istituto può procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, dell'iscritto e suoi aventi causa per il ricupero dei propri crediti.

Art. 5.

L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto sono affidate alla Regia avvocatura dello Stato. A tal fine l'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato, ferme restando le norme ordinarie del Codice di procedura civile relative alla notifica degli atti e delle sentenze e alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 6.

L'Amministrazione delle poste e telegrafi concede all'Istituto l'uso gratuito dei locali di ufficio, e di valersi dell'opera di propri funzionari di ruolo, comandanti nei limiti numerici e di grado da stabilire mediante decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 7.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministro per le comunicazioni.

Il Ministro ha facoltà di ordinare ispezioni, accertamenti, controlli e di sciogliere l'Amministrazione per gravi irregolarità.

Sono trasmessi al Ministro i rendiconti consuntivi di ciascun esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio.

Il presidente riferisce annualmente al Ministro sull'opera svolta dall'Istituto e sul bilancio. La relazione è allegata a quella annuale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 8.

Il presidente dell'Istituto fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, in qualità di membro effettivo, in sostituzione del consigliere di Stato, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597.

CAPO II.

Cassa mutua cauzioni.

Art. 9.

Alla Cassa mutua cauzioni sono iscritti tutti i ricevitori e gerenti postali e telegrafici.

Art. 10.

La Cassa mutua cauzioni garantisce l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dalle responsabilità incontrate da ogni iscritto in dipendenza delle sue funzioni e nei limiti della cauzione dovuta.

La garanzia ha inizio dal giorno in cui l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi accerta che sono stati effettuati i versamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo seguente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto di determinare la retrodatazione della garanzia, non oltre il periodo massimo di trenta giorni, quando i versamenti sono stati effettuati, secondo gli accertamenti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, con ritardo per cause non attribuibili all'iscritto.

La garanzia non ha luogo se non quando la responsabilità e la valutazione del danno siano riconosciute dall'iscritto e dall'Istituto ovvero dalla Corte dei conti.

Art. 11.

Le entrate della Cassa mutua cauzioni sono costituite:

a) da una tassa di iscrizione, in contanti e una volta tanto, pari all'1 per cento della cauzione dovuta e degli eventuali complementi;

b) dal 10 per cento delle cauzioni individuali degli iscritti e degli eventuali complementi, pure in contanti e una volta tanto;

c) dell'annua quota a carico dell'Amministrazione postale e telegrafica nella misura del 2 per cento sull'aliquota di cui alla precedente lettera *b)*.

Fino a quando non siano emessi dalla Corte dei conti i decreti di discarico per tutte le gestioni anteriori al 1° luglio 1926-IV, hanno vigore gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 16 maggio 1926-IV, n. 897, convertito nella legge 7 aprile 1927-V, n. 495.

Art. 12.

Le somme di cui all'articolo precedente sono così destinate:

quelle di cui alla lettera *a)* alle necessità di altre gestioni dell'Istituto secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione;

quelle di cui alla lettera *b)* a costituire conti individuali per ciascun iscritto;

quelle di cui alla lettera *c)*, aumentate degli avanzi annui della gestione della Cassa, a costituire un fondo speciale, denominato « Fondo di ripartizione ».

Art. 13.

Le somme pagate dall'Istituto in dipendenza delle responsabilità degli iscritti sono addebitate al conto individuale del responsabile.

Il responsabile, se è mantenuto in servizio, deve rifondere le somme stesse entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto, con l'osservanza dell'art. 36; se il responsabile cessa dal servizio l'Istituto può recuperare i propri crediti secondo le norme dell'art. 4.

Il conto individuale è chiuso con la cessazione delle funzioni dell'iscritto. Le somme risultanti a credito sono pagate all'iscritto stesso od ai suoi aventi causa:

a) per l'ammontare del deposito risultante dal conto, in seguito a nulla osta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

b) per la quota assegnata dal fondo di ripartizione, a norma del successivo art. 15, dopo che la Corte dei conti avrà pronunciato il discarico definitivo.

Tuttavia la garanzia della Cassa verso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi permane, sino alla pronuncia del discarico definitivo da parte della Corte dei conti.

Art. 14.

Se l'ammontare del deposito risultante dal conto individuale del responsabile è inferiore alla somma pagata dall'Istituto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la differenza è prelevata dal fondo di ripartizione e in caso di insufficienza di questo, dai conti individuali degli altri iscritti.

Art. 15.

Alla chiusura di ciascun conto individuale sarà assegnata a credito dell'iscritto una quota del fondo di ripartizione, non eccedente la ragione del 6 per cento annuo, sull'ammontare del deposito risultante dal conto stesso, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

CAPO III.

Cauzioni agenzie.

Art. 16.

L'Istituto garantisce l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dalle responsabilità incontrate dai concessionari delle agenzie postali e telegrafiche, nei limiti delle relative cauzioni da prestare all'Istituto a norma degli articoli seguenti.

Art. 17.

La cauzione che i concessionari delle agenzie postali e telegrafiche sono tenuti a prestare all'Istituto, deve essere pari al doppio della retribuzione ad essi assegnata, con un minimo di L. 5000.

La cauzione deve essere costituita, fino al limite di L. 5000 mediante deposito in denaro, infruttifero per il depositante, e per le somme eccedenti, mediante titoli di Stato.

Tuttavia è in facoltà dell'Istituto di accettare per le somme eccedenti le L. 5000 altra idonea garanzia determinandone le condizioni.

Art. 18.

Per le agenzie postali e telegrafiche non retribuite, istituite in alberghi, stabilimenti e luoghi di cura, nelle quali i servizi sono limitati alla accettazione e consegna della corrispondenza postale ordinaria e raccomandata non gravata di assegno, all'accettazione e alla consegna di telegrammi, ed alla vendita di carte valori postali acquistate dal concessionario con denaro proprio, la cauzione in denaro infruttifero per il depositante, da versarsi all'Istituto, è stabilita in L. 2000 non aumentabili.

Art. 19.

Per le agenzie telegrafiche retribuite, non istituite in alberghi, stabilimenti e luoghi di cura, la cauzione iniziale da versarsi in denaro infruttifero per il depositante, è stabilita in L. 500.

Compiuto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui l'istituzione ha avuto luogo, la cauzione è soggetta ad aumenti periodici in modo che corrisponda al decimo degli introiti fatti dall'agenzia nell'esercizio finanziario precedente, con un massimo di L. 5000 detratte dagli introiti le frazioni di centinaia di lire.

Art. 20.

La garanzia di cui all'art. 16 ha inizio dal giorno in cui viene effettuato il versamento della cauzione ed ha termine con il cessare della concessione.

La garanzia non ha luogo se non quando la responsabilità e la valutazione del danno siano riconosciute dal concessionario e dall'Istituto, ovvero accertate dalla competente Corte dei conti.

Il rimborso della cauzione si effettua in seguito a determinazione del direttore generale delle Poste e dei telegrafi, vistata dalla Corte dei conti.

CAPO IV.

Trattamento di quiescenza ai ricevitori.

Art. 21.

L'Istituto corrisponde un trattamento di quiescenza ai ricevitori postali e telegrafici, nominati dal 1° luglio 1936-XIV, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per le finanze su proposta del presidente in seguito a parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 22.

Ai ricevitori postali e telegrafici, nominati anteriormente al 1° luglio 1936-XIV che hanno cessato o cesseranno dal servizio successivamente a tale data, in età superiore ai 65 anni, o per accertata inabilità fisica sopravvenuta tra il 55° ed il 65° anno di età, l'Istituto corrisponde:

a) a coloro che hanno cessato o cesseranno dal servizio dal 1° luglio 1936-XIV al 27 ottobre 1942-XX un sussidio mensile di lire 330 per i ricevitori di prima classe; L. 210 per i ricevitori di seconda classe e L. 150 per quelli di terza classe;

b) a coloro che cesseranno dal servizio dal 28 ottobre 1942-XX: L. 390 per i ricevitori di prima classe, L. 250 per i ricevitori di seconda classe e L. 180 per i ricevitori di terza classe.

I sussidi di cui al precedente comma saranno ridotti a due terzi se la ricevitoria è conferita in successione al coniuge del ricevitore o ad un figlio celibe o ad una figlia nubile del medesimo, ma spetta per intero in caso di morte del coniuge succeduto nella ricevitoria, in caso di cessazione dello stesso coniuge senza diritto a sussidio e quando il figlio o la figlia contraggono matrimonio.

Nel caso di morte del ricevitore durante il servizio o dopo la cessazione dal servizio medesimo con diritto al sussidio di cui sopra, alla vedova, cui non sia stata conferita ricevitoria per successione, spettano i due terzi del sussidio stesso; in mancanza della vedova il sussidio spetta soltanto per metà agli orfani minorenni per tutta la durata della minorità. Per le orfane la corresponsione del sussidio cessa anche durante la minorità in caso di matrimonio.

Se la ricevitoria è conferita in sucessione ad un figlio celibe o ad una figlia nubile, alla vedova spetta un terzo del sussidio; detto sussidio sarà aumentato ai due terzi se il figlio o la figlia contraggono matrimonio.

La vedova del ricevitore deceduto in servizio, cui sia stata conferita una ricevitoria per successione cumula, ai fini del sussidio, col periodo di servizio da essa prestato, quello prestato dal marito defunto, ma limitatamente al tempo in cui questo ultimo effettuò il versamento dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 24.

La vedova che, succeduta in una ricevitoria dopo il 1° luglio 1936-XIV, non acpuisti il diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme da emanarsi ai sensi dell'art. 21, avrà diritto, dalla data della cessazione del suo servizio, al sussidio che le sarebbe spettato se non fosse succeduta nella ricevitoria.

I sussidi non spettano ai ricevitori che siano incorsi nella risoluzione del rapporto di servizio ai sensi dell'art. 308 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Art. 23.

Ai ricevitori postali e telegrafici dispensati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1936-XIV, e alle loro vedove, quando non si sia verificata la successione nell'ufficio, possono essere concessi sussidi, secondo le disponibilità di bilancio, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Per la corresponsione dei trattamenti di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è costituito un apposito fondo con le seguenti entrate:

a) contributi mensili a carico di tutti i ricevitori postali e telegrafici, da versarsi all'Istituto nelle misure di:

lire quaranta per i ricevitori di prima classe;
lire venti per i ricevitori di seconda classe;
lire quindici per i ricevitori di terza classe;

b) l'annuo contributo di due milioni a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

c) l'annua somma di lire centocinquantamila, pure a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, in sostituzione del provento della vendita degli stampati per il servizio dei conti correnti postali, di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408;

d) l'intero provento derivante dalle ammende e dalle penali inflitte al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

e) gli eventuali avanzi del fondo costituito con l'articolo 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

I contributi di cui alla lettera *a*) possono essere elevati con decreto del Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per le finanze, su proposta del presi-

dente dell'Istituto, sentito il Consiglio di amministrazione.

Sono abrogati, limitatamente ai ricevitori postali e telegrafici, l'art. 18 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, e il R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408.

CAPO V.

Indennità di licenziamento ai supplenti e gerenti.

Art. 25.

L'Istituto provvede alla concessione della indennità di licenziamento dei supplenti e gerenti delle ricevitorie postali e telegrafiche secondo le norme del R. decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

CAPO VI.

Trattamento di quiescenza al personale ausiliario.

Art. 26.

L'Istituto provvede a corrispondere al personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 10 del R. decreto 18 ottobre 1927-V, n. 2023.

La corresponsione di tale trattamento sarà regolata da norme che su proposta del presidente in seguito a parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto saranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per le finanze.

Le suddette norme saranno indicate su apposita polizza da rilasciarsi al personale ausiliario.

CAPO VII.

Assicurazioni incendi, furti e rapine.

Art. 27.

L'Istituto provvede all'assicurazione obbligatoria contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina dei seguenti oggetti:

a) il denaro ed i valori di ogni genere esistenti nelle ricevitorie postali e telegrafiche in dipendenza dei servizi disimpegnati per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi o per altre Amministrazioni dello Stato e dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, esclusi quelli per i quali ricevitori o gerenti siano compensati da altri enti;

b) i valori custoditi nell'abitazione del ricevitore o gerente con l'autorizzazione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con consenso dell'Istituto;

c) i valori acquistati con denaro proprio dal ricevitore o gerente debitamente autorizzato purchè ne risulti la consistenza del modo e nella forma determinati dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi d'accordo con l'Istituto;

d) le cose mobili di proprietà del ricevitore o gerente esistenti nell'ufficio e attinenti al servizio.

L'assicurazione contro il furto e la rapina copre anche i danni verificatisi durante il trasporto dei valori effettuato da ricevitori o gerenti e dagli agenti rurali debitamente autorizzati.

L'assicurazione è fatta nei limiti di:

lire 100.000 e di lire 50.000 per le ricevitorie di prima classe, secondo che la retribuzione (prima parte della tabella dei coefficienti di cui all'art. 297 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645) sia superiore o inferiore a lire 30.000;

lire 25.000 per le ricevitorie di seconda classe;

lire 10.000 per le ricevitorie di terza classe;

lire 2000 per gli agenti rurali.

Art. 28.

Per l'assicurazione di cui al precedente articolo i ricevitori o gerenti e gli agenti rurali sono tenuti a versare all'Istituto i seguenti premi mensili:

a) lire 24 per le ricevitorie di prima classe per le quali il limite di assicurazione è fissato in lire 100.000;

lire 12 per le altre ricevitorie di prima classe;

lire 6 per le ricevitorie di seconda classe;

lire 3 per le ricevitorie di terza classe;

b) lire 1,50 per gli agenti rurali con remunerazione inferiore a lire 3000 annue lorde, e lire 2 per tutti gli altri agenti rurali.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare contributi straordinari, quando le entrate ordinarie non siano sufficienti a soddisfare gli oneri della gestione. Tale deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministro per le comunicazioni e del Ministro per le finanze.

Art. 29.

Tutte le ricevitorie debbono essere provviste di casseforti riconosciute idonee dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ad eccezione delle ricevitorie esplicitamente indicate dall'Amministrazione stessa.

I ricevitori o gerenti dispensati dall'obbligo della tenuta della cassaforte debbono versare in misura tripla i premi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente.

Art. 30.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi accerta i danni ed il loro ammontare, nonchè le cause che li hanno prodotti o hanno concorso a produrli; l'Istituto può parteciparvi con un suo delegato.

Eseguiti tali accertamenti, l'Istituto, se dall'inchiesta amministrativa non risulti che il danno sia stato occasionato o facilitato da colpa del ricevitore o gerente, o dell'agente rurale, provvede:

a) a risarcire i danni, entro i limiti di cui all'art. 27, all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

b) ad indennizzare il ricevitore o gerente per i valori o le cose di cui alle tettere *c*) e *d*) dell'art. 27.

Se dall'inchiesta amministrativa risulti che il danno sia stato occasionato o facilitato da colpa del ricevitore o gerente, o dall'agente rurale, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi invita il ricevitore o gerente, o l'agente rurale a risarcire l'ammontare dei danni; ove i danni non siano risarciti, vi provvede l'Istituto, il quale ha diritto al recupero delle somme pagate verso il ricevitore o gerente, o l'agente rurale, con l'osservanza dell'art. 36.

E' in facoltà dell'Istituto di ridurre alla metà le somme da recuperare, a norma del precedente comma, qualora dall'esame delle circostanze dei fatti risulti, a

suo giudizio insindacabile, diminuita la colpa del ricevitore o gerente, o dell'agente rurale. La responsabilità del ricevitore o gerente, o dell'agente rurale, se è contestata dall'interessato, sarà accertata dalla Corte dei conti.

Art. 31.

L'Istituto provvede inoltre ad assicurare contro i danni del furto, della rapina, della dispersione e manomissione, tutti gli effetti postali in genere affidati dal l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi agli accollatari di servizi di trasporto postali e di servizi di scambi in stazioni ferroviarie, aventi contratto di appalto con la suddetta Amministrazione, nonchè ai procaccia postali aventi obbligazione personale con l'Amministrazione medesima.

L'assicurazione è obbligatoria per tutti gli accollatari ed i procaccia.

Le norme relative all'assicurazione stessa saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni.

CAPO VIII.

Fondi di riposo e di decesso.

Art. 32.

Presso l'Istituto sono costituiti fondi di aspettativa, di riposo e di decesso, ai quali possono iscriversi i ricevitori ed i gerenti postali e telegrafici, il personale di ruolo ed ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed i dipendenti sistemati a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il conseguimento di assegni speciali nei casi di collocamento in aspettativa o a riposo e di morte.

Sui fondi predetti l'Istituto potrà concedere anticipazioni agli iscritti. Le norme relative al funzionamento dei fondi stessi, comprese quelle di determinazione delle tasse di iscrizione e dei contributi, nonchè degli assegni e della concessione delle anticipazioni, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni.

CAPO IX.

Assicurazione pacchi e raccomandate.

Art. 33.

L'Istituto provvede all'assicurazione dei pacchi postali, delle lettere e dei pacchetti postali raccomandati, secondo le disposizioni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

CAPO X.

Norme comuni alle varie gestioni.

Art. 34.

Le tasse d'iscrizione, i premi, i contributi ordinari e straordinari, i reintegri dovuti all'Istituto a norma della presente legge sono esenti da imposte, tasse o diritti.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi provvede a ritenere le corrispondenti somme sulle retribuzioni mensili dovute ai suoi dipendenti ed a versare contemporaneamente l'importo all'Istituto.

Art. 35.

I crediti per somme dovute dall'Istituto a norma della presente legge non sono soggeti a pignoramenti, sequestri o a cessioni per qualsiasi titolo.

Art. 36.

Senza pregiudizio dei provvedimenti spettanti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, i ricevitori o gerenti postali o gli agenti rurali, ai quali siano stati fatti addebitamenti a norma della presente legge, cessano dall'ufficio se nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento non soddisfano il loro obbligo verso l'Istituto.

Art. 37.

A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX, l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici è soppresso.

A decorrere dalla stessa data le gestioni alle quali l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici provvede ai sensi delle vigenti disposizioni passano nello stato attivo e passivo in cui si trovano e con tutti i rapporti giuridici ad esse inerenti all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici per i compiti a questo attribuiti dalla presente legge.

Art. 38.

Il patrimonio dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici sarà interamente trasferito all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, salvo la parte destinata all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, con le modalità previste dall'art. 14 della legge costitutiva dell'Istituto di assistenza e previdenza medesimo.

Art. 39.

Con decreto Reale da emanare ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quelli per le comunicazioni e per le finanze, saranno emanate le norme integrative e complementari necessarie per rendere applicabile la presente legge anche nei confronti del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche dell'Africa italiana.

Art. 40.

Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da assoggettare all'approvazione del Ministro per le comunicazioni e del Ministro per le finanze, saranno stabilite la dotazione organica, le norme di assunzione e lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza per il personale, compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento della sede centrale dell'Istituto.

Con altro regolamento da emanare nei modi di cui al precedente comma sarà provveduto al personale eventualmente necessario per il funzionamento delle altre attività dell'Istituto.

Art. 41.

Fino all'entrata in vigore del regolamento organico da stabilire per l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, ai sensi del precedente

art. 40, alle esigenze dell'Istituto stesso sarà provveduto col personale in servizio presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Il mantenimento in servizio del personale di cui al precedente comma ha carattere provvisorio e non costituisce comunque titolo per l'assunzione da parte dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

Il personale medesimo non può fruire di trattamento economico più favorevole di quello di cui risulti organicamente provvisto alla data di soppressione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Il personale stesso, peraltro, può essere assunto dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo stabilite dal regolamento organico di cui al primo comma.

Il personale che non venga assunto ai sensi del precedente comma sarà liquidato con le norme vigenti.

Art. 42.

Le disposizioni contrarie e comunque incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

La presente legge avrà vigore dal 28 ottobre 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — VIDUSSONI — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1408.

Costituzione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX è costituito in Roma, con sede presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, un ente di diritto pubblico, dotato di propria personalità giuridica, con la denominazione di « Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche ».

Art. 2.

L'Istituto provvede:

a) all'assistenza sanitaria indiretta a favore dei ricevitori e gerenti postali e telegrafici e delle loro famiglie;

b) all'educazione ed istruzione di orfani di ricevitori e gerenti postali e telegrafici e di agenti rurali, deceduti in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sia curandone l'ammissione in convitto sia concedendo sussidi scolastici;

c) all'accoglimento, secondo le disponibilità di bilancio, dei figli dei ricevitori, dei gerenti e dei supplenti postali e telegrafici, e degli agenti rurali, aventi età non inferiore a sei anni e non superiore ai dodici anni, nelle colonie estive gestite dall'Istituto;

d) alla concessione di sussidi in favore degli agenti rurali, nei casi di malattie acute con conseguente assenza dal servizio e dopo il trentesimo giorno, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi;

e) ad altre forme di assistenza deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per le finanze.

CAPO II.

Assistenza sanitaria.

Art. 3.

Sono iscritti all'assistenza sanitaria tutti i ricevitori ed i gerenti postali e telegrafici, i quali debbono versare all'Istituto un contributo mensile di lire sei.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi concorre alla spesa per l'assistenza sanitaria con una somma annua pari all'importo complessivo dei contributi degli iscritti.

CAPO III.

Gestione, educazione ed istruzione orfani e colonie estive.

Art. 4.

Sono iscritti alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive tutti i ricevitori e gerenti postali e telegrafici, e gli agenti rurali, i quali debbono versare all'Istituto i seguenti contributi mensili: di lire 6 per i ricevitori o gerenti di prima classe; di lire 5,50 per i ricevitori o gerenti di seconda classe; di lire 3,50 per i ricevitori o gerenti di terza classe; di lire 3,50 per gli agenti rurali con retribuzione eccedente le annue lire 4000 lorde e di lire 2,50 per gli altri agenti rurali.

I supplenti postali e telegrafici possono partecipare ai benefici delle colonie estive versando un contributo mensile di lire 1,50.

CAPO IV.

Sussidi agenti rurali.

Art. 5.

Sono iscritti alla gestione sussidi tutti gli agenti rurali, i quali debbono versare all'Istituto i contributi mensili di lire 2 per gli agenti rurali con remunerazione superiore a lire 3000 annue lorde; lire 1,50 per quelli con remunerazione dalle lire 1500 alle lire 3000; lire 0,50 tutti gli altri.

CAPO V.
Proventi e norme.

Art. 6.

All'Istituto è devoluto l'importo annuo dell'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate alle ricevitorie e alle agenzie.

Art. 7.

Le norme per l'attuazione delle singole provvidenze di cui all'art. 2 saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le comunicazioni.

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare contributi straordinari a carico degli iscritti alle varie gestioni quando le entrate ordinarie non siano sufficienti a soddisfare gli oneri delle gestioni stesse. Tale deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Il Consiglio stesso può accettare oblazioni e contributi eventuali da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e di altri enti.

CAPO VI.
Norme comuni alle varie gestioni.

Art. 8.

L'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato agli effetti di tutte le imposte e tasse, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.

Esso inoltre gode dell'esenzione delle tasse postali telegrafiche di ogni specie, anche per quanto concerne i conti correnti postali ed il servizio delle riscossioni ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Istituto e i documenti che le corredano sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 9.

I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.

Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, l'Istituto può procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri dell'iscritto e suoi aventi causa per il recupero dei propri crediti.

Art. 10.

L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto sono affidate alla Regia avvocatura dello Stato. A tal fine l'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato, ferme restando le norme ordinarie di procedura civile relative alla notifica degli atti e alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 11.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi concede all'Istituto l'uso gratuito dei locali di ufficio.

Art. 12.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministro per le comunicazioni.

Il Ministro ha facoltà di ordinare ispezioni, accertamenti, controlli ed anche, previo il parere del Consiglio di Stato, di sciogliere l'amministrazione per gravi irregolarità.

Sono trasmessi al Ministro i rendiconti consuntivi di ciascun esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio.

Il presidente riferisce annualmente al Ministro per le comunicazioni sull'opera svolta dall'Istituto e sul bilancio. La relazione è allegata a quella annuale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 13.

I contributi ordinari e straordinari dovuti all'Istituto a norma della presente legge sono esenti da imposte, tasse o diritti.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi provvede a ritenere le corrispondenti somme sulle retribuzioni mensili dovute ai suoi dipendenti ed a versarne contemporaneamente l'importo all'Istituto.

Art. 14.

A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX le gestioni, alle quali l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici provvede per le materie contemplate nella presente legge passano nello stato attivo e passivo in cui si trovano e con tutti i rapporti giuridici ad esse inerenti all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche per i compiti a questo affidati dalla presente legge.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni da emanarsi di intesa col Ministro per le finanze e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, sarà stabilita la quota di patrimonio da devolvere all'Istituto di cui alla presente legge.

Art. 15.

Con decreto Reale da emanare ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quelli per le comunicazioni e per le finanze, saranno emanate le norme integrative e complementari necessarie per rendere applicabile la presente legge anche nei confronti del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche dell'Africa italiana.

Art. 16.

Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da assoggettare all'approvazione del Ministro per le comunicazioni e del Ministro per le finanze, saranno stabilite la dotazione organica, le norme di assunzione e lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza per il personale, compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento dell'Istituto.

Art. 17.

Fino all'entrata in vigore del regolamento organico da stabilire per l'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, ai sensi del precedente art. 16, alle esigenze dell'Istituto stesso sarà provveduto col personale in servizio presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Il mantenimento in servizio del personale di cui al precedente comma ha carattere provvisorio e non costituisce comunque titolo per l'assunzione da parte dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche. Il personale medesimo non può fruire di trattamento economico più favorevole di quello di cui risulti organicamente provvisto alla data di soppressione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Il personale stesso, peraltro, può essere assunto dall'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo stabilite dal regolamento organico di cui al primo comma.

Il personale che non venga assunto ai sensi del precedente comma sarà liquidato con le norme vigenti.

Art. 18.

Le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

La presente legge avrà vigore dal 28 ottobre 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — VIDUSSONI — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1409.

Aggiornamenti al regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 novembre 1940-XIX, n. 2053.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 21 novembre 1940-XIX, n. 2053;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 335, sul riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel terzo comma dell'art. 7 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 novembre 1940-XIX, n. 2053, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« l'elenco nominativo degli ufficiali valutati per l'avanzamento con l'indicazione, a fianco di ciascuno, del coefficiente di merito assegnatogli dalla Commissione ai termini dell'art. 16 della legge ».

Art. 2.

Gli articoli 27, 28 e 29 del regolamento predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 27. — L'accertamento dell'idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) per gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria è effettuato annualmente (semestralmente per i colonnelli ed i generali) da una commissione, nominata dal Ministro per la guerra, così composta:

ispettore dell'arma di artiglieria, presidente;

direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria, membro;

direttore generale di artiglieria, membro;

un ufficiale generale del servizio tecnico di artiglieria, membro.

Qualora l'ispettore dell'arma di artiglieria non sia generale di corpo d'armata, la presidenza della commissione è assunta da un generale di corpo d'armata designato dal Ministro. In tal caso l'ispettore predetto fa parte della commissione in qualità di membro.

Quando la commissione debba procedere all'accertamento della idoneità alle cariche degli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria in servizio presso il servizio chimico militare, l'ufficiale generale del servizio tecnico di artiglieria è sostituito dal direttore del servizio chimico militare.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, un colonnello del servizio tecnico di artiglieria.

La predetta commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità.

Nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame.

Il giudizio decisivo per l'idoneità alle cariche di direttore, direttore principale e capo reparto spetta al Ministro per la guerra il quale pronuncia altresì il giudizio decisivo per i tenenti colonnelli non prescelti per la carica di vice direttore o capo sezione.

La disposizione dell'art. 3, lettera *e*), della legge si intende riferita solo ai casi in cui la promozione ha per conseguenza necessaria l'assunzione della carica superiore ».

« Art. 28. — L'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) per gli ufficiale del servizio tecnico del genio è effettuata annualmente (semestralmente per i colonnelli ed i generali) da una commissione, nominata dal Ministro per la guerra, così composta:

ispettore dell'arma del genio, presidente;

direttore superiore del servizio tecnico del genio, membro;

direttore generale del genio, membro;

un maggiore generale capo reparto del servizio tecnico del genio, membro.

Qualora l'ispettore dell'arma del genio non sia generale di corpo d'armata, la presidenza della commissione è assunta da un generale di corpo d'armata designato dal Ministro. In tal caso l'ispettore predetto fa parte della commissione in qualità di membro.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, un colonnello del servizio tecnico del genio.

La suddetta commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità.

Per il rimanente si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo precedente ».

« Art. 29. — L'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di maggiore generale) per gli ufficiali del servizio tecnico della motorizzazione è effettuato annualmente (semestralmente per i colonnelli ed i generali) da una commissione nominata dal Ministro per la guerra, così composta:

ispettore delle truppe motorizzate e corazzate, presidente;

direttore superiore del servizio tecnico della motorizzazione, membro;

direttore generale della motorizzazione, membro;

un generale del servizio tecnico della motorizzazione, membro.

Qualora l'ispettore delle truppe motorizzate e corazzate non sia generale di corpo d'armata, la presidenza della commissione è assunta da un generale di corpo d'armata designato dal Ministro. In tal caso l'ispettore predetto fa parte della commissione in qualità di membro.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, un colonnello del servizio tecnico della motorizzazione.

La predetta commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità. Nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame.

Il giudizio decisivo per l'idoneità alle cariche di maggiore generale e di direttore o di capo divisione spetta al Ministro per la guerra il quale pronuncia altresì il giudizio decisivo per i tenenti colonnelli dichiarati non prescelti per la carica di vice direttore o di capo sezione.

La disposizione dell'art. 3, lettera *e*) della legge si intende riferita solo ai casi in cui la promozione ha per conseguenza necessaria l'assunzione della carica superiore ».

Art. 3.

L'art. 52 del regolamento predetto è sostituito dal seguente:

« Il tenente colonnello delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico il quale, ai sensi delle disposizioni contenute nell'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 84 della legge, aspiri a conseguire la promozione al grado di colonnello, deve presentare domanda al comando della zona militare da cui dipende.

Tali domande, corredate con il libretto personale dell'ufficiale, debbono essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale stato ed avanzamento degli ufficiali).

Gli ufficiali che hanno presentato domanda sono ammessi a sostenere apposito esame consistente:

Per gli ufficiali delle armi:

a) in una prova scritta su tema, a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione, relativo a questioni tecnico-professionali dell'arma cui il candidato appartiene od alla soluzione di un problema concreto di impiego dell'arma stessa;

b) nella compilazione di un ordine di operazioni relativo all'impiego in guerra di una unità costituita:

da battaglioni di fanteria e gruppi di artiglieria, per i tenenti colonnelli di fanteria;

da gruppi di squadroni di cavalleria, battaglioni ciclisti e gruppi di artiglieria, per i tenenti colonnelli di cavalleria;

da gruppi di artiglieria divisionale, supposti inquadrati in una divisione di fanteria, per i tenenti colonnelli di artiglieria;

da reparti del genio che sono o possono essere assegnati, in guerra, ad un corpo d'armata, per i tenenti colonnelli del genio;

c) nella discussione orale dell'ordine di operazioni di cui alla precedente lettera *b*) ed in interrogazioni riguardanti la costituzione organica, l'armamento e l'impiego dell'arma cui il candidato appartiene.

Per gli ufficiali del corpo automobilistico:

a) in una prova scritta su tema, a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione, relativo a questioni tecnico-professionali concernenti la motorizzazione od alla soluzione di un problema concreto per l'impiego di unità automobilistiche;

b) nella impostazione di una esercitazione con i quadri, per un autoraggruppamento, in base ad una particolare situazione tattico-logistica considerata dallo stesso ufficiale esaminando;

c) nella discussione orale sulla esercitazione di cui alla precedente lettera *b*) ed in interrogazioni riguardanti la costituzione organica, i materiali e l'impiego delle unità automobilistiche, nonchè le caratteristiche costruttive e di impiego degli automezzi speciali e dei tipi unificati. In tale occasione potrà essere accertata la capacità dei candidati a condurre automezzi.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la guerra ed è costituita da:

un ufficiale generale, presidente;

quattro ufficiali generali o colonnelli, membri;

un ufficiale superiore, segretario, senza diritto a voto.

Quando il candidato da esaminare sia un tenente colonnello del corpo automobilistico, uno dei membri della commissione predetta è un ufficiale generale o colonnello del corpo automobilistico.

Al termine dell'esame, la commissione dichiara se ciascun canditato è in possesso di non comune cultura e di spiccate qualità militari. Per i candidati nei cui riguardi tale dichiarazione è favorevole, le competenti autorità giudicatrici pronunciano il giudizio di avanzamento allorquando gli ufficiali vengono a trovarsi compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento.

Art. 4.

Nel regolamento predetto le parole « Direzione generale ufficiali in servizio permanente » e « Direzione generale ufficiali in congedo » sono sostituite dalle parole « Direzione generale stato e avanzamento degli ufficiali ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tranne l'art. 2 che ha effetto dal 15 novembre 1941-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1410.

Applicazione nei confronti del Brasile del R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, che determina le merci dichiarate contrabbando di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visti gli articoli 160, 253 e 362 del testo della legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;
Visto il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra;
Ritenuto che dal 22 agosto 1942-XX l'Italia è in guerra con il Brasile e che pertanto dalla stessa data la lista delle cose costituenti contrabbando di guerra, stabilita con il precitato Regio decreto, deve essere considerata applicabile anche nei confronti del Brasile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, è applicabile nei confronti del Brasile a decorrere dal 22 agosto 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1411.

Assegnazione del termine per la vendita dei contatori elettrici costruiti secondo le norme preesistenti a quelle approvate con R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1104.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114;
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contatori elettrici, fabbricati secondo norme preesistenti a quelle compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche e approvate col R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1104, possono essere messi in commercio dalle ditte costruttrici sino al 31 dicembre 1943-XXII.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 35. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 novembre 1942-XXI, n. 1412.

Modificazione delle circoscrizioni degli Uffici di conciliazione del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 15 aprile 1942-XX, n. 1350, del Governatore di Roma, con la quale si chiede che gli Uffici di conciliazione della capitale siano aumentati da sette ad otto con giurisdizione sul territorio indicato per ciascuno di essi nella deliberazione medesima;
Vista la deliberazione del 9 ottobre 1942-XX, n. 3254, dello stesso Governatore di Roma con la quale viene precisato il limite di suddivisione delle strade, piazze, viali e simili quando la denominazione è indicata come confine fra due circoscrizioni;

Visto il rapporto 15 giugno 1942-XX, n. 3064, del primo presidente della Corte di appello di Roma, il quale, su conforme parere del procuratore generale, propone l'accoglimento della detta richiesta;

Ritenuto che l'invocato provvedimento offre il vantaggio di avvicinare, mediante il decentramento, la giustizia al popolo e che la modificazione dell'attuale ripartizione territoriale degli Uffici di conciliazione della capitale è necessaria per eliminare la sperequazione di lavoro tra gli stessi;

Visti gli articoli 20 del R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12, e 1 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Roma un ottavo Ufficio di conciliazione.

Art. 2.

La circoscrizione degli otto Uffici di conciliazione della capitale è determinata nel modo seguente in conformità delle due piante annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente:

Limiti della circoscrizione del 1° Ufficio.

1) Via Luisa di Savoia;
2) Mura urbane;
3) Riva destra del Tevere fino a via Luisa di Savoia.

Limiti della circoscrizione del 2° Ufficio.

1) Via Luisa di Savoia;
2) Riva sinistra del Tevere;
3) Ponte Milvio;
4) Via Cassia;
5) Viale Cortina d'Ampezzo;
6) Via dell'Amendola;
7) Via Misurata;
8) Viale Cortina d'Ampezzo fino all'incrocio con via Vallombrosa;
9) Dall'incrocio di via Vallombrosa con viale Cortina d'Ampezzo in linea d'aria fino all'incrocio di via di Acqua Traversa con il fosso omonimo;
10) Fosso dell'Acqua Traversa;
11) Via di Bonifica n. 2 (escludendo la tenuta di Santo Spirito);
12) Ferrovia Roma-Viterbo;
13) Linea ovest tra le tenute Castelluccia e Lucchina (escludendo la tenuta Lucchina) fino al fosso dell'Acqua Sona;
14) Fosso dell'Acqua Sona fino a Valle di Prato Riaggio;
15) Valle di Prato Riaggio fino a via della Storta;
16) Via della Storta;
17) Viottolo privato chiuso fino al casale della tenuta di S. Nicola (casale di S. Nicola compreso);
18) Via della tenuta di S. Nicola;
19) Via Braccianense;
20) Ferrovia Roma-Viterbo fino ai confini del territorio del Governatorato di Roma;
21) Confini del territorio del Governatorato di Roma fino al fiume Tevere;
22) Riva sinistra del Tevere;
23) Fiume Aniene;
24) Linea ferrovia Roma-Firenze;
25) Via Nomentana;
26) Piazzale di porta Pia;
27) Mura urbane fino a via Luisa di Savoia.

Limiti della circoscrizione del 3° Ufficio.

1) Piazzale di porta Pia;
2) Via Nomentana fino alla ferrovia Roma-Firenze;
3) Ferrovia Roma-Firenze;
4) Fiume Aniene fino al Tevere;
5) Riva sinistra del Tevere fino ai confini del territorio del Governatorato di Roma;
6) Confini del territorio del Governatorato di Roma;
7) Sifone dell'Acqua Marcia fino a via di Rocca Cencia;
8) Via di Rocca Cencia;
9) Via Prenestina;
10) Fosso di Centocelle fino alla ferrovia Roma-Sulmona;
11) Ferrovia Roma-Sulmona fino a porta Maggiore;
12) Mura urbane fino al piazzale di porta Pia.

Limiti della circoscrizione del 4° Ufficio.

1) Porta Maggiore;
2) Ferrovia Roma-Sulmona fino al fosso di Centocelle;
3) Fosso di Centocelle fino a via Prenestina;
4) Via Prenestina;
5) Via di Rocca Cencia fino al sifone dell'Acqua Marcia;
6) Sifone dell'Acqua Marcia fino ai confini del territorio del Governatorato di Roma;
7) Confini del territorio del Governatorato di Roma fino a via Tuscolana;
8) Via Tuscolana fino al fosso del Quadraro;
9) Fosso del Quadraro fino a via Casilina;
10) Via Casilina fino a porta Maggiore.

Limiti della circoscrizione del 5° Ufficio.

1) Porta Maggiore;
2) Via Casilina fino al fosso del Quadraro;
3) Fosso del Quadraro fino a via Tuscolana;
4) Via Tuscolana fino ai confini del territorio del Governatorato di Roma;
5) Confine del territorio del Governatorato di Roma fino all'incrocio con la strada che parte da via della Petronella (territorio di Pomezia) e conduce a Castel Romano;
6) Segue detta strada fino a Castel Romano (Castel Romano escluso);
7) Via di Castel Romano;
8) Via di Trigoria (lato sinistro e lato destro incluso);
9) Via Laurentina;
10) Via di Tor Pagnotta;
11) Via della Cecchignola;
12) Via Ardeatina;
13) Via di Tor Carbone;
14) Via Erode Attico;
15) Via Appia Pignatelli;
16) Via dell'Almone;
17) Via Appia Antica fino a porta S. Sebastiano;
18) Mura urbane fino a porta Maggiore.

Limiti della circoscrizione del 6° Ufficio.

1) Porta S. Sebastiano;
2) Via Appia Antica;
3) Via dell'Almone;
4) Via Appia Pignatelli;
5) Via Erode Attico;
6) Via di Tor Carbone;
7) Via Ardeatina;
8) Via della Cecchignola;
9) Via di Tor Pagnotta;
10) Via Laurentina;
11) Via di Trigoria (lato sinistro e destro escluso);
12) Via di Castel Romano (Castel Romano incluso);
13) Strada che parte da Castel Romano, che arriva al confine del territorio del Governatorato di Roma e prosegue fino a via della Petronella (territorio di Pomezia);
14) Confini del territorio del Governatorato di Roma fino al mare;
15) Mare Tirreno;
16) Largo dell'Idrovore;
17) Strada dell'Idrovore fino alla strada dei Collettori;
18) Strada dei Collettori fino alla via Portuense;
19) Prosegue in linea retta fino al fiume Tevere;
20) Riva destra del Tevere fino alla linea ferroviaria Roma-Pisa;
21) Mura urbane;
22) Porta S. Paolo;
23) Mura urbane fino a porta S. Sebastiano.

Limiti della circoscrizione del 7° Ufficio.

1) Porta Cavalleggeri;
2) Mura urbane;
3) Riva destra del Tevere dall'altezza dell'ospedale di Santo Spirito fino all'altezza della strada dei Collettori attraversando in linea retta la via Portuense;
4) Strada dei Collettori;
5) Strada dell'Idrovore;
6) Largo dell'Idrovore;
7) Mare Tirreno fino allo sbocco del fosso dei Tre Denari;
8) Fosso dei Tre Denari fino al ponte dei Tre Denari;
9) Via Aurelia;
10) Strada privata chiusa fino a rio Maggiore;
11) Rio Maggiore fino a via di Tragliata;
12) Via di Tragliata;
13) Via di Boccea al fiume Arrone;
14) Fiume Arrone fino alla strada privata chiusa che conduce a riva dei Grottoni;
15) Riva dei Grottoni;
16) Fontanile dei Grottoni;
17) Linea d'aria dal fontanile dei Grottoni alla riserva del Fontanile;
18) Strada privata chiusa che parte dalla riserva del Fontanile e conduce in via del Casal Selce;
19) Via del Casal Selce (casale incluso);
20) Via La Monachina;
21) Via Aurelia;
22) Circonvallazione;
23) Via di Boccea;
24) Via della Pineta Sacchetti;
25) Strada privata del podere Torlonia;
26) Via di Valle Aurelia;
27) Linea ferroviaria Roma-Viterbo;
28) Via di porta Pertusa;
29) Mura vaticane;
30) Via Aurelia fino a porta Cavalleggeri.

Limiti della circoscrizione dell'8° Ufficio.

1) Porta Cavalleggeri;
2) Via Aurelia;
3) Mura vaticane;
4) Strada del podere Torlonia;
5) Via della Pineta Sacchetti;
6) Via di Boccea;
7) Circonvallazione Aurelia;
8) Via Aurelia;
9) Via La Monachina;
10) Via Casale Selce (casale escluso);
11) Strada privata chiusa fino alla riserva del Fontanile;
12) Riserva del Fontanile;
13) Linea d'aria dalla riserva del Fontanile fino al fontanile dei Grottoni;
14) Riva dei Grottoni;
15) Strada privata chiusa fino al fiume Arrone;
16) Fiume Arrone fino a via di Boccea;
17) Via di Boccea;
18) Via di Tragliata fino a rio Maggiore;
19) Rio Maggiore fino a strada privata chiusa che conduce a via Aurelia;
20) Via Aurelia fino al ponte dei Tre Denari;
21) Fosso dei Tre Denari fino al mare;
22) Mare Tirreno;
23) Confine del territorio del Governatorato di Roma fino alla linea ferroviaria Roma-Viterbo;
24) Linea ferroviaria Roma-Viterbo;
25) Via Braccianense;
26) Via della Tenuta di S. Nicola fino al casale omonimo (casale di S. Nicola escluso);
27) Via privata chiusa fino all'incrocio con via della Storta;
28) Valle di Prato Riaggio fino al fosso dell'Acqua Sona;
29) Fosso dell'Acqua Sona;
30) Linea di confine fra le tenute Castelluccia e Lucchina (tenuta Lucchina inclusa);
31) Linea ad est fra le suddette tenute fino alla ferrovia Roma-Viterbo;
32) Ferrovia Roma-Viterbo fino alla via di Bonifica n. 2;
33) Via di Bonifica n. 2 fino al fosso dell'Acqua Traversa (tenuta di S. Spirito inclusa);
34) Fosso dell'Acqua Traversa fino all'incrocio di via dell'Acqua Traversa;
35) Da detto incrocio in linea d'aria fino all'incrocio di via di Vallombrosa dal viale Cortina d'Ampezzo;
36) Viale Cortina d'Ampezzo;
37) Via Misurata;
38) Via dell'Amendola;
39) Viale Cortina d'Ampezzo fino a via Cassia;
40) Via Cassia;
41) Ponte Milvio;
42) Riva destra del Tevere fino all'altezza dell'ospedale di S. Spirito;
43) Mura urbane fino a porta Cavalleggeri.

Quando il confine fra due circoscrizioni è indicato col nome di una strada, di un viale, di una piazza e simili, s'intende che appartiene a ciascuna circoscrizione la

zona a sinistra dell'asse della carreggiata per chi percorra la linea di confine con direzione da destra verso sinistra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1943-XXI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1413.

Norme e programmi per l'espletamento dei concorsi straordinari per la nomina a tenente o capitano nel Corpo delle capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, della legge 26 marzo 1942-XX, n. 421;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per essere ammessi ai concorsi straordinari per la nomina a tenente o capitano nel Corpo delle capitanerie di porto, che possono essere banditi a norma dell'art. 1 della legge 26 marzo 1942-XX, n. 421, occorre:

a) essere cittadini italiani di razza non ebraica;

b) essere iscritti al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento o al G.U.F., a seconda dell'età;

c) non aver superato il 35° o il 38° anno di età, rispettivamente, per la nomina a tenente o a capitano, salvo gli aumenti previsti dalle disposizioni vigenti;

d) essere provvisti della patente di capitano di lungo corso, oppure della laurea in giurisprudenza o in ingegneria o in scienze matematiche e fisiche, o in scienze nautiche o in scienze economiche e marittime, o in scienze economiche e commerciali o titolo equipollente rilasciato da istituto equiparato;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo;

g) avere prestato almeno tre o quattro anni di servizio da ufficiale di porto di complemento, a seconda che trattisi di concorsi fra tenenti o capitani.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina, di concerto con quello per le comunicazioni ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale di porto;

membri: tre ufficiali superiori di porto, o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto con incarico di vice presidente e due ufficiali superiori di porto; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario di gruppo *A* della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina.

Per gli esami facoltativi di lingue estere, di cui al successivo art. 4, sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, di grado universitario, per la sola durata delle relative prove.

Detti professori possono, eccezionalmente, essere scelti fra il personale di ruolo degli istituti Regi dell'ordine superiore.

Art. 3.

I concorsi sono effettuati per titoli ed esami. La valutazione dei titoli è fatta antecedentemente all'inizio degli esami.

A tale scopo la Commissione, sulla scorta delle note caratteristiche, riportate da ciascun concorrente durante il servizio militare prestato da ufficiale di porto di complemento e tenuto conto della natura degli incarichi espletati durante il servizio stesso, procede ad una valutazione generale delle attitudini militari e professionali di ogni candidato ed assegna un punto di merito espresso in ventesimi, costituito dalle medie dei punti attribuiti ai candidati da ciascun membro della Commissione.

Art. 4.

Gli esami, come risulta dal relativo programma, stabilito nell'allegata tabella *A*) per la nomina a tenente, e nell'allegata tabella *B*) per la nomina a capitano, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e dal Ministro per le comunicazioni, constano di due prove scritte e di prove orali.

I candidati possono inoltre far domanda di sostenere l'esame di lingua francese o inglese o tedesca. In tal caso se una lingua, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà oppure tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato in tale conoscenza. I candidati con la stessa domanda possono chiedere di sostenere la prova su due o su tutte e tre le anzidette lingue, nel qual caso per ogni lingua in più l'aggiunta è in ragione della metà delle predette aliquote, e l'aliquota intera è applicata per la lingua in cui è stata dimostrata migliore conoscenza.

I candidati, sempre con la medesima domanda, possono chiedere di sostenere la prova anche in altra

lingua che non sia compresa fra quelle sopra indicate. Qualora il Ministero accolga la domanda, la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri precedentemente esposti, esclusa però l'applicazione dell'aliquota intera.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova scritta obbligatoria, ognuna delle quali verterà sul gruppo di prove orali indicato nell'annesso programma, e tre temi per la prova facoltativa di lingue.

I temi vengono stabiliti di volta in volta dalla Commissione esaminatrice, immediatamente prima dello inizio di ciascuna prova scritta. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in plichi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dai membri della Commissione e dal segretario. I plichi sono conservati dal presidente della Commissione.

All'ora stabilita per ciascuna prova scritta, il presidente della Commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, dei quali dovrà essere accertata l'identità personale.

Il presidente fa quindi constare dell'integrità della chiusura dei tre plichi contenenti i temi e fa sorteggiare da parte di uno dei candidati il tema da svolgere.

Il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove orali sono indicati nelle istruzioni annesse al programma, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e da quello per le comunicazioni.

Art. 6.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice, nè di consultare libri e manoscritti, ad eccezione dei testi legislativi o regolamentari che la Commissione esaminatrice ritiene di mettere a disposizione dei candidati e del dizionario, nè portare carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La vigilanza durante la prova scritta è esercitata dalla Commissione esaminatrice, in concorso con apposito Comitato di vigilanza, secondo le modalità stabilite dalle istruzioni e le altre che il presidente della Commissione stessa ritenga di fissare.

Art. 7.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta unitamente ad altra di formato minore, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma, con l'indicazione, del mese, giorno ed ora della consegna.

Al termine di ciascuna prova tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno degli altri membri della Commissione esaminatrice ed al segretario.

I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando dovrà procedersi all'esame dei lavori.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 8.

Alle prove orali sono ammessi i candidati che, in seguito alla votazione effettuata come stabilito dai primi due commi del successivo art. 9, non abbiano riportato un punto inferiore a 10 in ciascuna prova scritta obbligatoria.

I candidati che non abbiano ottenuto l'idoneità nella prova scritta di una lingua non possono sostenere l'esame orale nella lingua stessa.

Le prove orali si svolgeranno secondo i programmi stabiliti in base alla tabella *A*) per i tenenti e alla tabella *B*) per i capitani, di cui al precedente art. 4.

La Commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta e per ciascun gruppo della prova orale si fanno due distinte votazioni, di cui una sulla idoneità dei candidati e l'altra per le classifiche di merito. Per la prova obbligatoria si assegnano punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei e da zero a nove a quelli risultati non idonei. Dividendo la somma dei punti per il numero dei votanti si ottiene il punto medio per ogni materia.

E' dichiarato idoneo il candidato che ha riportato un punto non inferiore a 10 in ciascuna prova.

Per le prove facoltative di lingue estere si applica egualmente il criterio della media per i concorrenti che hanno ottenuto l'idoneità.

Art. 10.

Il punto di classifica finale è costituito dalla media del punto complessivo degli esami obbligatori maggiorato dell'aliquota di cui al precedente art. 4, e del punto di merito di cui al precedente art. 3.

Art. 11.

Gli esami si svolgono in Roma, presso il Ministero della marina e la loro data, di volta in volta determinata dal Ministero, sarà comunicata con avviso personale ai candidati ammessi al concorso.

Art. 12.

Del procedimento del concorso è compilato verbale per ogni seduta a cui viene unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale deve contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito di cui all'art. 3;

b) il risultato della votazione d'idoneità in ciascuna materia;

c) il punto medio di ciascuna prova;

d) il punto medio degli esami;

e) il risultato della votazione d'idoneità per ciascuna delle prove facoltative in lingua straniera;

f) il numero dei punti per le prove suddette;
g) il punto di classificazione finale.
Tanto il verbale quanto lo specchio sono firmati da tutti i componenti la Commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 39. — MANCINI

TABELLA *A*)

Programma di esame relativo al concorso straordinario per la nomina a tenente di porto in servizio permanente effettivo.

ESAMI SCRITTI

Svolgimento di un tema su argomento giuridico amministrativo, di cui al primo gruppo delle prove orali.
Svolgimento di un tema d'argomento economico amministrativo di cui al secondo gruppo delle prove orali.
Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca, o altra lingua o traduzione dall'italiano nella lingua estera (facoltativo).

ESAME ORALE

1° *Gruppo.* — Ordinamento amministrativo della Marina mercantile. La gente di mare: categorie, inscrizione, gradi. Disciplina giuridica del contratto di lavoro nei riguardi della gente di mare. Contratto di arruolamento. Equipaggiamento delle navi. Gerarchia e disciplina di bordo. Il comandante della nave. Ricompense al valor di marina e medaglie per lunga navigazione. Istituti di previdenza e di assistenza della gente di mare. La nave: costruzione, proprietà, privilegi ed ipoteche. Armamento. Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. Naufragi e ricuperi. Avarie e contribuzioni. Inchieste sui sinistri marittimi. Trasporto passeggeri. Emigrazione. Polizia della navigazione. L'amministrazione del demanio pubblico marittimo. Polizia marittima e giudiziaria. Reati marittimi. Giurisdizione civile e penale dei comandanti di porto.

2° *Gruppo.* — Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Salvataggio ed assistenza. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Imbarco e trasporto in mare di merci pericolose e nocive. Registro Italiano Navale: suo ordinamento e suoi compiti. Ordinamento e polizia dei porti. Ordinamento speciale di alcuni porti italiani. Le persone addette al lavoro nei porti. Ordinamento del lavoro portuale. Ordinamento sanitario marittimo. Convenzioni sanitarie internazionali. Legislazione sulla pesca. Provvedimenti a favore dei pescatori. La pesca esercitata dagli italiani all'estero. La pesca nel diritto internazionale. Il servizio consolare nei rapporti con la Marina mercantile. Legge di contabilità generale dello Stato. Servizio di contabilità e di cassa presso le Capitanerie di porto.

3° *Gruppo.* — Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Amministrazione centrale. Alti Comandi ed organi consultivi. Cenni sull'ordinamento, sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina. Regolamento di disciplina per i Corpi militari della Regia marina. Legge, regolamento e disposizioni sulla leva di mare. Servizio di mobilitazione dell'Armata. Cenni sulla giustizia militare. Cenni sul naviglio militare e composizione della flotta. Naviglio mercantile in tempo di guerra. Ostruzioni e dragaggio. Legge di guerra e di neutralità.

4° *Gruppo.* — Cenni di navigazione piana, con particolare riguardo alla soluzione pratica dei relativi problemi. Carte nautiche. Servizio dei fari e segnalamenti marittimi. Elementi di attrezzatura e manovra delle navi, delle imbarcazioni e delle ancore. Cenni di meteorologia.

5° *Gruppo* (facoltativo). — Lingue estere (1).

(1) *N. B.* — Per l'esame di lingue il candidato deve leggere i testi correntemente e con buona pronunzia, tradurre un brano correntemente sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di saper sostenere una conversazione su argomento di uso comune.

TABELLA *B*)

Programma di esame relativo al concorso straordinario per la nomina a capitano di porto del servizio permanente effettivo.

ESAMI SCRITTI

Svolgimento di un tema su argomento giuridico amministrativo di cui al primo e secondo gruppo delle prove orali.
Svolgimento di un tema su un argomento tecnico economico marittimo di cui al terzo gruppo delle prove orali.
Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o altra lingua o traduzione dall'italiano nella lingua estera (facoltativo).

ESAME ORALE

1° *Gruppo.* — Ordinamento amministrativo della Marina mercantile. La gente di mare: categorie, inscrizione, gradi. Disciplina giuridica del contratto di lavoro nei riguardi della gente di mare. Contratto di arruolamento. Equipaggiamento delle navi. Gerarchia e disciplina di bordo. Il comandante della nave. Ricompense al valor di marina e medaglie per lunga navigazione. Istituti di previdenza e di assistenza della gente di mare. La nave: costruzione, proprietà, privilegi ed ipoteche. Armamento. Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. Naufragi e ricuperi. Avarie e contribuzioni. Inchieste sui sinistri marittimi. Trasporto passeggeri. Emigrazione. Polizia della navigazione. L'amministrazione del demanio pubblico marittimo. Polizia giudiziaria. Reati marittimi. Gurisdizione civile e penale dei comandanti di porto.

2° *Gruppo.* — Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Salvataggio ed assistenza. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Imbarco e

trasporto in mare delle merci pericolose e nocive. Registro Italiano Navale: suo ordinamento e suoi compiti. Ordinamento sanitario marittimo. Convenzioni sanitarie internazionali. Legislazione sulla pesca. Provvedimenti a favore dei pescatori. La pesca esercitata dagli italiani all'estero. La pesca nel diritto internazionale. Il servizio consolare nei rapporti con la Marina mercantile. Legge di contabilità generale dello Stato. Servizio di contabilità e di cassa presso le Capitanerie di porto.

3° *Gruppo*. — Varie forme di amministrazione di porti commerciali. Autonomia locali. Porti industriali e zone franche. Organizzazione dei servizi di costruzione, di conservazione, di escavazione e miglioramento dei porti. Arredamenti portuali. Mezzi di prevenzione ed estinzione degli incendi nei porti. Attività amministrativa, polizia e servizi nei porti. Ordinamento speciale di alcuni porti italiani. Le persone addette al lavoro dei porti. Ordinamento del lavoro portuale.

4° *Gruppo*. — Principi di organica navale. Ordinamento della Regia marina. Amministrazione centrale. Alti Comandi e organi consultivi. Cenni sull'ordinamento, sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi della Regia marina. Istituti e scuole della Regia marina. Cenni sulla giustizia militare marittima. Regolamento di disciplina per i Corpi militari della Regia marina. Legge, regolamento e disposizioni sulla leva di mare. Cenni sul servizio di mobilitazione dell'Armata. Cenni sul naviglio militare e composizione della flotta. Organizzazione militare delle coste: difesa costiera, servizi di sbarramento, dragaggio, ostruzioni. La guerra al traffico. La difesa del traffico. Naviglio mercantile in tempo di guerra: navi da traffico e navi ausiliarie, requisizioni ed equipaggi del naviglio ausiliario. Legge di guerra e di neutralità.

5° *Gruppo*. — Cenni di navigazione piana, con particolare riguardo alla soluzione pratica dei relativi problemi. Carte nautiche. Servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi. Elementi di attrezzatura e manovra delle navi, delle imbarcazioni e delle ancore. Cenni di meteorologia.

6° *Gruppo* (facoltativo). — Lingue straniere (1).

(1) *N. B.* — Per l'esame di lingue il candidato deve leggere i testi correntemente e con buona pronunzia, tradurre un brano correntemente sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di saper sostenere una conversazione su argomento di uso comune.

ISTRUZIONI

Paragrafo 1°. — Per l'esame scritto è stabilito il periodo di otto ore consecutive.

I candidati che debbono sostenere più prove scritte di lingue devono svolgere tutte le prove nello stesso periodo di tempo.

Paragrafo 2°. — La Commissione esaminatrice, prima dell'inizio della prova, stabilisce se e quali testi di disposizioni possano essere messi a disposizione dei candidati.

Paragrafo 3°. — Ai candidati per lo svolgimento del lavoro è distribuita carta munita del timbro del Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) e della firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Paragrafo 4°. — Il presidente della Commissione esaminatrice dà le istruzioni opportune affinchè i candidati siano continuamente vigilati e disposti in modo che non possano ricevere alcun aiuto da parte di chicchessia ed affinchè siano osservate le prescrizioni stabilite dai precedenti paragrafi.

Paragrafo 5°. — Fatto l'appello dei candidati, si fa constare degli assenti dal verbale, dal quale deve pure risultare l'ora di chiusura.

Terminata la prova, i lavori debbono essere chiusi a chiave in armadio di sicurezza.

Paragrafo 6°. — Per gli esami orali la durata della prova è fissata in 30 minuti circa per ciascun gruppo di materie e per ciascuna lingua.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni HOST VENTURI
Il Ministro per la marina MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 novembre 1942-XXI.

Mobilitazione civile di tutte le miniere di zolfo del Regno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, numero 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Tutte le miniere di zolfo del Regno sono mobilitate civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1942-XXI
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 28. — D'ELIA

(4582)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 novembre 1942-XXI.

Mobilitazione civile del personale dipendente dall'impresa Società italiana per acquedotti e fognature della zona di terraferma di Venezia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, numero 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Il personale dipendente dall'impresa Società italiana per acquedotti e fognature, che attualmente gestisce i servizi per il rifornimento idrico della zona di ter-

raferma di Venezia è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1942-XXI
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 115. — LESEN

(4583)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 dicembre 1942-XXI.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Augusto Crò.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Augusto Crò quale componente del Consiglio nazionale delle Corporazioni in dipendenza della carica di componente della Corporazione delle industrie estrattive in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Augusto Crò cessa dalla carica predetta;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Augusto Crò decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4575)

DECRETO INTERMINISTERIALE 27 novembre 1942-XXI.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, relativo alla disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, recante norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane;

Decreta:

Art. 1.

All'accertamento delle condizioni indicate nell'art. 1 del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, e al rilascio delle tessere e dei permessi di cui all'art. 2 dello stesso decreto provvede il podestà del Comune dove il richiedente risiede.

Se la necessità di compiere viaggi sorge quando il richiedente si trova fuori del Comune di residenza e i viaggi debbono essere intrapresi prima che egli vi faccia ritorno, può provvedere anche il podestà del Comune di temporanea dimora.

Art. 2.

La Commissione prevista dall'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, è presieduta dal podestà o da un suo delegato. Di essa fanno parte il segretario politico del locale Fascio di combattimento o un suo rappresentante e un ufficiale o sottufficiale del Comando dei Reali carabinieri laddove esiste.

La Commissione esprime parere sulle richieste per il rilascio delle tessere di viaggio e dei permessi per singoli viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno.

Art. 3.

Le tessere e i permessi devono essere conformi ai modelli *A, B* e *C* allegati al presente decreto.

La tessera modello *A*, rilasciata a chi dimostri di avere bisogno di viaggiare giornalmente, ha validità non superiore a sei mesi.

La tessera modello *B*, rilasciata a chi dimostri di avere bisogno di compiere uno o più viaggi settimanali, ha validità non superiore a tre mesi, con le limitazioni di cui al successivo art. 4.

Il permesso modello *C* è rilasciato per un solo viaggio di corsa semplice o di andata e ritorno.

Le tessere possono essere rinnovate alla scadenza, previa restituzione della precedente all'Ufficio comunale.

Il podestà comunica mensilmente a ciascuna impresa esercente il numero delle tessere modello *A* e quello delle tessere modello *B*, rilasciate o rinnovate, nonchè dei permessi modello *C* rilasciati, per l'autolinea o la filovia da essa esercitata.

Art. 4.

L'Ufficio comunale deve completare la tessera modello *B*, indicando sul lato sinistro della parte interna il numero, in lettere, dei viaggi che il titolare è autorizzato a compiere in ciascuna settimana, gli estremi della linea, il percorso del viaggio e il periodo di validità; e, sul lato destro, il mese del rilascio alla sommità della prima colonna e quello dei due mesi successivi alla sommità delle altre due colonne.

La validità della tessera, anche se rilasciata a mese incominciato, non può andare oltre l'ultimo giorno del terzo mese di cui al precedente comma.

Se il periodo di validità è stabilito con scadenza anteriore alla fine del terzo mese, l'Ufficio deve annullare, prima del rilascio, le caselle relative ai giorni successivi alla data di scadenza.

Agli effetti del computo del numero di viaggi che possono essere compiuti settimanalmente, ciascun gruppo di sette giorni, rispettivamente dal 1° al 7, dall'8 al 14,

dal 15 al 21, dal 22 al 28 di ogni mese, va considerato come settimana intera, qualunque sia il nome del giorno in cui si inizia il gruppo settimanale. Agli stessi effetti va considerato come unica settimana il gruppo di giorni dell'intero trimestre successivi al 28, riportato nella parte inferiore del medesimo lato destro della parte interna della tessera.

Art. 5.

I Comuni tengono appositi registri con l'indicazione delle tessere e dei permessi rilasciati. Sui registri devono essere indicati anche i motivi del rilascio.

Le autorità di vigilanza sui servizi pubblici di trasporto hanno la facoltà di prendere visione dei registri di cui al comma precedente.

Art. 6.

Per il servizio di rilascio dei documenti di cui all'articolo 2 l'Amministrazione comunale può richiedere, a titolo di rimborso di spese, il pagamento di un corrispettivo, non superiore alle misure seguenti:

tessera modello *A*: lire cinque;
tessera modello *B*: lire tre;
permesso modello *C*: lire una.

Art. 7.

Nessuno può prendere posto in una vettura di un servizio automobilistico o filoviario estraurbani se non è in possesso del documento prescritto, valido per il viaggio che intende intraprendere.

L'agente dell'impresa esercente addetto al rilascio dei biglietti ha l'obbligo di accertarsi che ciascun viaggiatore sia munito del documento anzidetto e che questo sia valido per il viaggio da compiere.

Il viaggiatore che non sia conosciuto dall'agente deve dimostrare con un valido documento la propria identità.

Art. 8.

All'atto del rilascio del biglietto o del controllo di quello di abbonamento l'agente dell'impresa esercente, a comprova del viaggio effettuato, deve provvedere:

a) per le tessere modello *B*, alla foratura, o all'annullamento con matita copiativa, delle caselle corrispondenti al giorno del viaggio, forando o annullando la prima delle due caselle per i viaggi di andata e la seconda per i viaggi di ritorno;

b) per i permessi modello *C*, alla foratura o all'annullamento con matita copiativa della casella all'angolo inferiore destro per i viaggi di andata, e al ritiro del permesso per i viaggi di ritorno.

Roma, addì 27 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

ALLEGATO *A*.

RECTO

TESSERA DI AUTORIZZAZIONE
per viaggi su autolinea o filovia

COMUNE DI .... N. ....

Il Signor .... *di anni* .....
di professione .... *è autorizzato a viaggiare giornalmente*
sulla linea .... *per il percorso*
da .... *a* ....
Vale a tutto il ....

FIRMA DEL TITOLARE — Bollo d'ufficio — IL PODESTÀ
....

VERSO

Il titolare è tenuto ad esibire, su richiesta, i documenti di identità.

In caso d'irregolarità la tessera può essere ritirata.

ALLEGATO *B*.

RECTO

Il titolare è tenuto ad esibire, su richiesta, i documenti d'identità.

In caso d'irregolarità la tessera può essere ritirata.

TESSERA DI AUTORIZZAZIONE

per viaggi su autolinea o filovia

COMUNE DI . . . .

N. . . . .

Tessera rilasciata al Sig. . . . .

. . . .

anni . . . . *professione* . . . .

. . . . *li* . . . .

Bollo d'ufficio

IL PODESTÀ

. . . .

FIRMA DEL TITOLARE

. . . .

VERSO

La presente tessera autorizza a compiere n. . . . . *viaggi la settimana sulla linea* . . . .

percorso da . . . .

a . . . .

Valida a tutto il . . . .

Ciascun gruppo di 7 giorni va considerato come settimana, qualunque sia il nome del giorno in cui si inizia il gruppo settimanale. Così pure va considerato come unica settimana il gruppo di giorni dell'intero trimestre successivi al 28.

(1)				(1)				(1)			
A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R
1	1	15	15	1	1	15	15	1	1	15	15
2	2	16	16	2	2	16	16	2	2	16	16
3	3	17	17	3	3	17	17	3	3	17	17
4	4	18	18	4	4	18	18	4	4	18	18
5	5	19	19	5	5	19	19	5	5	19	19
6	6	20	20	6	6	20	20	6	6	20	20
7	7	21	21	7	7	21	21	7	7	21	21
8	8	22	22	8	8	22	22	8	8	22	22
9	9	23	23	9	9	23	23	9	9	23	23
10	10	24	24	10	10	24	24	10	10	24	24
11	11	25	25	11	11	25	25	11	11	25	25
12	12	26	26	12	12	26	26	12	12	26	26
13	13	27	27	13	13	27	27	13	13	27	27
14	14	28	28	14	14	28	28	14	14	28	28
×	×	29	29	×	×	29	29	×	×	29	29
31	31	30	30	31	31	30	30	31	31	30	30

(1) Indicare il mese.

ALLEGATO O.

RECTO

PERMESSO

per un viaggio di corsa semplice o di andata e ritorno su autolinea o filovia

COMUNE DI . . . . *N.* . . . .

Il signor . . . . *di.* . . . .
di anni . . . . *di professione* . . . . *è autorizzato a compiere* ***un viaggio***
di andata e ritorno (1) *sulla linea* . . . .
per il percorso da . . . . *a* . . . .
Vale per l'andata fino a tutto il giorno . . . .
e per il ritorno fino a tutto il giorno (1) . . . .

. . . . *li* . . . .

Bollo d'ufficio

IL PODESTÀ

. . . .

(1) Se il permesso è rilasciato per un viaggio di corsa semplice, cancellare le parole « e ritorno » nonchè l'ultima riga.

Controllo viaggio andata

VERSO

Il titolare è tenuto ad esibire, su richiesta, i documenti di identità.

Il presente permesso va ritirato all'inizio del viaggio di ritorno.

(4576

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.
Inquadramento sindacale dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume e del personale dipendente.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1, comma 1°, della legge 16 giugno 1938, n. 1303, che prevede l'inquadramento sindacale degli Enti pubblici che operano nel campo della produzione;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume;

Considerato che l'Azienda dei magazzini generali di Fiume provvede, fra l'altro, alla gestione e all'esercizio dei magazzini generali e di punti franchi nel porto di Fiume, nonchè alla manutenzione e costruzione dei magazzini stessi, dei fabbricati, degli impianti fissi e dei meccanismi tecnici ivi esistenti, nonchè alle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

Fermo restando il disposto dell'art. 4, n. 11, e dell'art. 8, n. 4, del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti sono autorizzate a procedere all'inquadramento sindacale dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume per quanto si riferisce, rispettivamente, all'attività industriale ed a quella commerciale svolte dalla stessa.

Fermo restando il disposto dell'art. 5, n. 19, e dell'art. 9, n. 2, del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931, le Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria e del commercio sono autorizzate a procedere all'inquadramento sindacale dei dipendenti dall'Azienda dei magazzini generali di Fiume, con riferimento all'inquadramento dei settori produttivi dell'Azienda effettuato dalle Confederazioni dei datori di lavoro.

Le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti e quelle dei lavoratori dell'industria e del commercio prenderanno concreti accordi per la limitazione delle rispettive competenze organizzative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(4554)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1942-XXI.
Varianti al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942-XXI relativo al divieto di vendita e di consegna di autovetture e motociclette nuove.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, numero 764, contenente norme per il controllo per la distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940-XIX, numero 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente le disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1941-XIX relativo alla disciplina delle vendite dei prodotti di abbigliamento ed altri generi di consumo;

Decreta:

Articolo unico:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 3 dicembre 1942-XXI relativo al divieto di vendita e di consegna di autovetture e motociclette nuove è modificato come segue:

« Il Ministro per le corporazioni si riserva di consentire, entro i limiti del piano di fabbricazione dei prodotti suddetti, approvato su proposta dei competenti organi corporativi, la vendita e la consegna di autovetture e di motociclette, destinate, previo permesso rilasciato dal Ministero scambi e valute, all'esportazione ».

Il primo comma dell'art. 3 dello stesso decreto è modificato come segue:

« I fabbricanti e i commercianti di autovetture e di motociclette dovranno compilare un inventario delle autovetture e delle motociclette che essi detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: RICCI

(4584)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 10 corrente è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1365, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, recante norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

(4577)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministero delle finanze ha trasmesso in data 10 dicembre 1942-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 18 settembre 1942-XX, n. 1163, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

(4578)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 564 del 3 dicembre 1942-XXI relativo ai prezzi delle ligniti

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 706 del 25 marzo 1940 il Ministero delle corporazioni ha stabilito quanto segue con provvedimento P. 564 del 3 dicembre c. a.

I prezzi massimi di vendita dal produttore al grossista o al consumatore, per le ligniti diverse da quelle picee, sono così stabiliti:

Per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera:

lignite con umidità naturale non superiore a 40 %:
pezzatura oltre 40 mm., L. 105 per tonn.;
trito oltre 10 fino a 40 mm., L. 95 per tonn.;
minuto fino a 10 mm., L. 65 per tonn.;

lignite essicata con umidità non superiore a 32 %:
pezzatura oltre 40 mm., L. 123 per tonn.;
trito oltre 10 fino a 40 mm., L. 110 per tonn.;
minuto fino a 10 mm., L. 75 per tonn.;

lignite essicata artificialmente con umidità non superiore a 20 %:
pezzatura oltre 40 mm., L. 145 per tonn.;
trito oltre 10 fino a 40 mm., L. 130 per tonn.;
minuto fino a 10 mm., L. 89 per tonn..

Per merce su vagone stazione ferroviaria partenza (Stazione delle ferrovie dello Stato o ferrovie secondarie ammesse a servizio cumulativo:

lignite con umidità naturale non superiore a 40 %:
pezzatura oltre 40 mm., L. 120 per tonn.;
trito oltre 10 fino a 40 mm., L. 110 per tonn.;
minuto fino a 10 mm., L. 80 per tonn.;

lignite essicata con umidità non superiore a 32 %:
pezzatura oltre 40 mm., L. 138 per tonn.;
trito oltre 10 fino a 40 mm., L. 125 per tonn.;
minuto fino a 10 mm., L. 90 per tonn.;

lignite essicata artificialmente con umidità non superiore a 20 %:
pezzatura oltre 40 mm., L. 160 per tonn.;
trito oltre 10 fino a 40 mm., L. 145 per tonn.;
minuto fino a 10 mm., L. 104 per tonn..

I suddetti prezzi si riferiscono a merce pulita e vagliata.

La vendita delle ligniti con umidità superiore a 32 % è ammessa soltanto fino al 31 marzo 1943-XXI.

Potranno praticare i prezzi previsti per la «lignite essicata artificialmente con umidità non superiore al 20 %» soltanto le ditte che dimostrino di possedere apposita attrezzatura al riguardo e che saranno specificatamente autorizzate da questo Ministero.

E' fatto obbligo al produttore di vendere la merce franco vagone partenza alla stazione ferroviaria più vicina alla miniera salvo che il compratore esplicitamente dichiari di provvedere con mezzi propri al ritiro della merce sul piazzale della miniera.

Per le vendite al consumo, nelle varie località del Regno, i Consigli provinciali delle Corporazioni fisseranno i prezzi sulla base delle disposizioni del Direttorio del Partito Nazionale Fascista (telegramma n. 35 del 1° dicembre 1936) tenendo presente tra l'altro che il compenso per il grossista è da determinare in misura non superiore a L. 10 per tonn. e che l'imposta generale sull'entrata è rimasta invariata nelle cifre già indicate nella circolare P. 706 del 25 marzo 1940, e cioè:

per le ligniti in genere, in L. 3 per tonn.;
per le ligniti torbose di Gualdo Cattaneo e di Pietrafitta, in L. 2 per tonn.;
sulle vendite dal produttore, senza ulteriori gravami per i successivi passaggi.

Nella determinazione dei prezzi al consumo si terrà conto anche della quota conguaglio di L. 10 per tonn. che sarà riscossa sulle vendite fatte dal 1° gennaio 1943 in poi, a norma di apposito decreto Ministeriale.

Restano ferme le disposizioni della circolare P. 706 del 25 marzo 1940 che riguardano gli altri combustibili.

Anche le ligniti picee prodotte da miniere non esplicitamente contemplate dalla circolare suddetta sono sottoposte alla disciplina dei prezzi stabiliti dalla circolare stessa. Pertanto in nessun caso le ligniti picee potranno essere vendute a prezzi superiori a L. 200 per tonn. per la pezzatura e a L. 180 per tonn., per il minuto, per merce resa franco vagone partenza stazione ferrovie Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo più vicina alla miniera.

Si precisa, con l'occasione, che nessun aumento stagionale spetta al produttore nè per le ligniti, nè per le mattonelle di lignite.

Per le *torbe*, i prezzi di vendita non potranno superare quelli previsti per le ligniti xiloidi (alle stesse condizioni di umidità) ridotti del 10 %.

(4589)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze per versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 26.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 613805, serie 8ª, di lire 1300 (milletrecento), rilasciata il 21 luglio 1941 dall'Esattoria comunale di Collepasso, pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gianfreda Quintino fu Salvatore, secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Gianfreda Quintino fu Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 27.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 21370, serie 6ª, di lire 835 (ottocentotrentacinque), rilasciata il 18 agosto 1939 dall'Esattoria comunale di Monsummano, pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ghieri Corrado fu Narciso, secondo l'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Ghieri Corrado fu Narciso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 28.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 7ª, n. 781013 di lire 32, rilasciata il 22 luglio 1940 dall'Esattoria comunale di Sciacca, pel pagamento della quarta e quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Palminteri Giuseppe fu Calogero, secondo l'art. 57 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Fauci Caterina fu Vincenzo, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute

opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 6ª, n. 267470 di lire 6237 (seimiladuecentotrentasette), rilasciata l'8 aprile 1941 dall'Esattoria comunale di Catania, per il pagamento della terza a sesta rata della quota di sottoscrizione al Presito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Guarnaccia Concettina fu Giuseppe, secondo l'art. 140 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al Banco di Sicilia, sede di Catania, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 30

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 466994, serie 6ª, di lire 20 (venti) e n. 919192, serie 7ª, di lire 16 (sedici), rilasciate rispettivamente il 9 e il 16 febbraio 1940 dall'Esattoria comunale di Gorizia, pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marchi Clemente fu Vincenzo, secondo l'articolo 45 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Marchi Clemente fu Vincenzo, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Gorizia, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 30-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 7ª, n. 349419, di lire 620 (seicentoventi) e n. 919266 di lire 616 (seicentosedici), rilasciate rispettivamente il 9 febbraio e 16 aprile 1940 dall'Esattoria comunale di Gorizia, pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marchi Clemente fu Vincenzo, secondo l'art. 196 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Marchi Clemente fu Vincenzo, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alle Sezione di Regia tesoreria provinciale di Gorizia, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 31.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 278473, serie 4ª, di lire 120 (centoventi), rilasciata il 14 agosto 1939 dall'Esattoria comunale di Ovada (Alessandria), per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zunino Antonio fu Giovanni, secondo l'art. 17 del ruolo fabbricati del comune di Silvano d'Orba, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a favore di Zunino Antonio fu Giovanni.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Alessandria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

(3904) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 14 dicembre 1942-XXI - N. 224

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7975
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,38	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	84,90
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id. 3 % lordo	72,925
Id. 5 % (1935)	92,175
Redimib. 3,50 % (1934)	82,225
Id. 5 % (1936)	96,725
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,40
Id. 4 % (15-12-43)	99 —
Id. 5 % (1944)	97,35
Id. 5 % (1949)	94,625
Id. 5 % (15-2-50)	94,85
Id. 5 % (15-9-50)	94,75
Id. 5 % (15-4-51)	94,675

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.